

Allegato "A" al N. 186807/40549 di repertorio

STATUTO

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede legale nel comune di Codogno (LO), la società cooperativa sociale denominata:

"AMICIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "

Con delibera dell'organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Con delibera dell'organo amministrativo può essere variata la sede all'interno dello stesso comune.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i Soci dissenzienti.

Art. 3 (Scopo)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; persegue l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'inclusione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira al messaggio cristiano e alla dottrina sociale della Chiesa; si propone di offrire un servizio fondato su precise competenze professionali, sui valori della mutualità, della solidarietà, del prendersi cura, della responsabilità, dell'affermazione del primato e dell'unicità dell'uomo, dell'impegno, dello spirito comunitario e del legame con il territorio.

La filosofia di fondo che contraddistingue l'agire della Cooperativa si basa sulla centralità della persona e della famiglia ed è tesa a perseguire il miglioramento continuo della qualità dei propri servizi, al fine di consentire il maggior benessere e la migliore qualità della vita possibili per i destinatari dei propri interventi.

Tratti distintivi dell'azione della Cooperativa sono anche la tensione verso l'innovazione, la ricerca, la progettazione e la sperimentazione di nuovi interventi, il riferimento alle buone prassi e l'agire in una logica di rete e collaborazione con i soggetti istituzionali e informali del territorio; il tutto in una prospettiva di integrazione e partnership nell'affrontare tematiche specifiche o trasversali.

Un approccio, quello della Cooperativa, che punta all'eccellenza e fonda la propria azione sul metodo della programmazione, su strutturati momenti di monitoraggio dei processi, di verifica e valutazione dei risultati, sulla condivisione delle strategie d'intervento e di sviluppo, sulla costante attenzione al punto di vista del destinatario del servizio e della sua famiglia.

La Cooperativa può operare anche con terzi come previsto dall'art. 2521 del codice civile.

Art. 4 (Oggetto)

La Cooperativa per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità e delle famiglie gestisce unità d'offerta socio sanitarie e socio assistenziali, diurne e residenziali, percorsi su misura, interventi di sollievo e progetti mirati in ambito educativo, assistenziale e riabilitativo.

La Cooperativa più in generale organizza ed eroga servizi e prestazioni rivolti ai soggetti con disabilità per il perseguimento del loro benessere individuale e delle rispettive famiglie.

La Cooperativa realizza a favore dei cittadini utenti interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare e potenziare autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale attraverso l'offerta di percorsi socio educativi

e formativi individualizzati, caratterizzati da flessibilità e modularità, finalizzati all'acquisizione di competenze sociali, all'assunzione di consapevolezza rispetto al proprio ruolo nella famiglia o per emanciparsi dalla stessa, al conseguimento dei prerequisiti per un inserimento occupazionale e lavorativo.

La Cooperativa svolge attività di formazione, consulenza e supervisione anche in qualità di provider per la formazione continua in sanità.

La Cooperativa, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, può svolgere ogni altra attività connessa alle finalità sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione sociale delle proprie finalità.

Essa, altresì, può assumere, in via non prevalente, partecipazioni in imprese, specie se svolgono attività analoghe e, comunque, accessorie all'oggetto sociale.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e s.m.i.

Art. 5 (Soci)

Possono essere Soci le persone fisiche. Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I Soci:

- concorrono alla gestione della Cooperativa, partecipando alla formazione degli organi sociali;
- contribuiscono alla definizione degli obiettivi e delle strategie aziendali, nonché alla realizzazione degli interventi e dei servizi gestiti dalla Cooperativa;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale.

I Soci della Cooperativa si suddividono nelle seguenti categorie:

- soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;
- soci fruitori, ovvero le persone con disabilità, i loro familiari, i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno, in quanto persone destinatarie degli interventi o dei servizi erogati dalla Cooperativa;
- soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Ogni Socio è iscritto in un'apposita sezione del libro Soci, in base alla categoria di appartenenza.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 (Ammissione)

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il Socio prestatore: i requisiti tecnico professionali, l'indicazione della effettiva attività svolta nella Cooperativa, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni approvati dall'Assemblea e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 31 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei suddetti requisiti, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'oggetto sociale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro Soci ad avvenuto versamento della quota.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il proponente può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera in merito, in occasione della prima riunione se non appositamente convocata. Gli Amministratori, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo alle domande di ammissione.

Art.7 (Obblighi dei Soci)

Fermi restando gli obblighi derivanti dalla legge e dallo statuto, i Soci sono tenuti:

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, della quota di capitale sottoscritta;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro Soci. La variazione del domicilio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Art.8 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Nel caso di recesso o esclusione del Socio prestatore trova applicazione l'art. 5, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142 così come modificata dalla Legge 14 febbraio 2003, n. 30, il quale dispone che il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio lavoratore deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile.

Art. 9 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il Socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non sia più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa al quale spetta constatare se ricorrono i motivi che, in base alla legge e al presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Cooperativa.

La dichiarazione di recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro Soci. In ogni caso il recesso non è consentito al Socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Cooperativa.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse categorie di Soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei Soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i Soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

- per i Soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;

- per i Soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea e dal codice etico o che

ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al Socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti, oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del

rapporto di lavoro per motivi disciplinari, ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

d) svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza con la Cooperativa;

e) si renda responsabile di atti e/o comportamenti che possano recare danno all'immagine della Cooperativa o ledere il decoro e l'onorabilità della stessa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro Soci.

Art. 11 (Deliberazioni di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono portate a conoscenza dei Soci destinatari mediante comunicazione scritta.

Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale di cui all' art. 31 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Decesso)

Nel caso di decesso di un Socio si applica l'art. 2534 primo comma del c.c.,

fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Art. 13 (Rimborso delle quote)

Il Socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del Socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i 180 giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata per iscritto nel termine di un anno dalla scadenza dei 180 giorni suddetti a pena di decadenza.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

Il Socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde per un anno, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Cooperativa fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa e verso i terzi gli eredi o legatari del Socio defunto.

Art. 14 (Patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 100,00 né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei Soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie indivisibili;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i Soci, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 15 (Cessione delle quote)

Il Socio non può sottoporre la sua quota a pegno o a vincolo. Non può cedere la propria quota sociale, né a terzi né ad altri Soci, con effetto verso la Cooperativa, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione dev'essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'Arbitro (di cui al successivo art.31).

Art. 16 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio, alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sulla gestione.

La relazione sulla gestione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei Soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni, qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalati dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili:

- a) a riserva legale indivisibile, nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'Art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'Art.7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) a riserva straordinaria indivisibile o ad altra riserva costituita ai sensi della lett. d) dell'art. 14 del presente statuto;
- e) a dividendo nei limiti individuati dall'art. 33 dello statuto.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 16 bis (ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ad essi riferiti ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci

lavoratori o ai soci fruitori, così assegnati:

- per i soci lavoratori, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari;
- per i soci fruitori sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

Art. 17 (Organi)

Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Art. 18 (Assemblea)

- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da consegnarsi o spedirsi ad ogni Socio con mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e della seconda, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato o anche da un socio.

L'Assemblea si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

- In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa comunque validamente costituita, quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi.

Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche o esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Art. 19 (Attribuzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto

- Legislativo n. 112 del 2017 (o comunque secondo le previsioni di legge);
- procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - procede alla nomina dei componenti e del Presidente dell'Organo di Controllo;
 - determina la misura dei compensi da corrispondere ai componenti dell'Organo di Controllo;
 - approva i regolamenti interni;
 - delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo;
 - delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 16 bis del presente statuto;
 - approva l'istituzione o la soppressione di uffici secondari;
 - delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, nei tempi indicati dall'Art. 16.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti Soci che rappresentano almeno un decimo dei voti, sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori, o sulla base di un progetto, o di una relazione da essi proposti.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 c.c.

Art. 20 (Quorum costitutivi e deliberativi)

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati nelle sedute.

Per l'approvazione delle modifiche dello statuto e per lo scioglimento anticipato della Cooperativa, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione.

Le votazioni in Assemblea si esprimono in modo palese, salvo diversa delibera assembleare.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio nel caso di Assemblea straordinaria.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto nel rispetto dei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 21 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun Socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro Socio avente diritto al voto, e nei limiti di cui all'art. 2372 c.c..

La delega può essere comunque conferita ai soci prestatori ancorché assunti come lavoratori dipendenti e nei limiti di legge.

Ciascun Socio non può rappresentare più di cinque Soci.

Art. 22 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza anche del Vice Presidente, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea medesima, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non Socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 23 (Consiglio di Amministrazione)

La Cooperativa è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette componenti, eletti dall'Assemblea nel seguente modo:

- tre componenti prestatori; tra gli appartenenti alla categoria dei Soci
- due componenti fruitori; tra gli appartenenti alla categoria dei Soci
- un componente volontari; tra gli appartenenti alla categoria dei Soci
- un componente, non Socio, eletto dall'Assemblea tra i soggetti segnalati dalla Fondazione Carlo Lamberti.

La modalità di candidatura e di elezione dei componenti sono stabilite da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea. Nel caso in cui non si raggiungesse un numero di candidature pari a quello previsto per ciascuna categoria di Soci verrà designato alla carica di Consigliere di Amministrazione il Socio che avrà ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla categoria di appartenenza. A parità di voti verrà designato il Socio con maggiore anzianità di iscrizione a libro Soci.

I componenti il Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli Amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di

controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei requisiti a norma di legge.

Art. 24 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365, comma secondo, c.c.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo, formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni novanta giorni, gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Art. 25 (Quorum costitutivi e deliberativi)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, il luogo, l'ora e il giorno della riunione da recapitarsi ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo da spedirsi non meno di cinque giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, almeno 24 ore prima nelle sedute straordinarie.

In caso di impossibilità o inattività del Presidente il Consiglio può essere convocato dal Vice Presidente o da uno qualsiasi degli amministratori.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati, il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

- sia consentito al presidente del consiglio d'Amministrazione di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di

regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Art. 26 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo che nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 27 (Rimborso spese agli Amministratori)

I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa, nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 28 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.

Prevvia delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire procure speciali, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri, oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 29 (Organo di Controllo e di Revisione)

L'Organo di Controllo, che è anche Organo di Revisione, si compone di tre

Sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale nomina anche il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'Organo di Controllo, che svolge anche le funzioni di Organo di Revisione, esercita il controllo contabile e deve essere integralmente composto da revisori contabili, iscritti nell'apposito registro.

Art. 30 (Regolamento di organizzazione)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i Soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica ed i criteri di ripartizione dei ristorni, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare apposito regolamento di organizzazione, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti.

Art. 31 (Clausola arbitrale)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato. L'Arbitro è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili competente in funzione della sede legale entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente; in difetto di designazione, è nominato dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla cooperativa.

L'Arbitro decide con equità, senza formalità di procedura, ed inappellabilmente.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 32 (Scioglimento)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale della Cooperativa risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente Art. 16, lett. c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge n. 59/1992.

Art. 33 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i Soci delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 c.c., la Cooperativa:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto

al capitale effettivamente versato (o nel minor limite stabilito dalla legge);

- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci Cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi (o nel minor limite stabilito dalla legge);
- non potrà distribuire riserve tra i Soci Cooperatori, sia durante la vita sociale che in occasione dello scioglimento della cooperativa;
- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 34 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'articolo 2519 c.c., in quanto compatibili, le norme riferite alle società per azioni.

F.to: LANDI MARCO, ANGELO SQUINTANI NOTAIO